



PATTO DI INTEGRITÀ

**RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SULLA RETE SCOLASTICA DELLE MADONIE
scheda intervento AIMA 01 nell'ambito dell'attuazione della Strategia di sviluppo "Madonie
Resilienti: Laboratorio di Futuro"**

PREMESSA

Premesso che:

la spesa per gli appalti pubblici rappresenta il 10.5% del PIL¹, il 97% dei cittadini italiani ritiene la corruzione un problema endemico² e l'economia sommersa in Italia è stimata dall'Istat pari al 13% del PIL³;

i Patti di integrità (di seguito PI) sono accordi sottoscritti dalla Stazione appaltante, dai partecipanti alle gare e da un Supervisore indipendente, i quali si vincolano al rispetto di condotte improntate a principi di legalità e trasparenza nelle varie fasi della procedura di evidenza pubblica e di esecuzione del contratto;

nell'ambito dei PI il Supervisore indipendente svolge funzioni di verifica, monitoraggio e pubblicizzazione di tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e di esecuzione del contratto;

i PI, come quello presente, rispondono a finalità di interesse generale stabilite dall'ordinamento dell'Unione europea e nazionale, per espressa indicazione dei Trattati e della Carta costituzionale.

con tali accordi, in particolare, vengono perseguiti obiettivi di:

- prevenzione e contrasto al fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata;
- prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e nel comportamento degli operatori economici;
- sensibilizzazione alla cultura della legalità mediante la condivisione di criteri di comportamento orientati all'integrità, alla responsabilità e alla trasparenza reciproca;
- rafforzamento delle forme di *civic engagement* e, più in generale, della consapevolezza del ruolo della società civile destinataria di nuovi strumenti di rendicontazione, trasparenza e comunicazione;

per l'elaborazione del presente PI rappresentano coordinate giuridiche di riferimento:

- i principi dell'Unione europea in tema di libera circolazione delle merci, diritto di stabilimento, libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano quali la parità di trattamento, la non discriminazione, la trasparenza, la proporzionalità e il mutuo riconoscimento;
- la normativa europea di diritto derivato;
- le disposizioni anche di natura speciale presenti nell'ordinamento nazionale e regionale;
- le linee guida ed altri strumenti di regolamentazione approvati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- le migliori pratiche adottate in altri Stati dell'Unione europea;

i contenuti del presente PI sono formulati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- semplificazione, intesa come esigenza di garantire un adeguato bilanciamento tra obiettivi di trasparenza, controllo e integrità dell'azione pubblica e obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dell'attività negoziale pubblica. In tal senso gli oneri derivanti dall'applicazione del PI non devono eccedere quanto necessario al perseguimento equilibrato di questi obiettivi, e sono conseguiti dalle parti aderenti nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;
- coordinamento con la normativa nazionale e regionale. Il presente PI non si sostituisce né duplica disposizioni di legge ma, richiamandone i contenuti sostanziali, risponde primariamente a esigenze di rafforzamento e promozione di comportamenti orientati all'integrità dell'agire pubblico, degli operatori economici e della società civile;

¹ Si veda l'analisi di impatto della regolamentazione relativa al nuovo codice appalti disponibile al link: http://www.governo.it/sites/governo.it/files/AIR_CODICE_APPALTI.pdf.

² Si veda l'indagine sulla corruzione realizzata da Eurobarometro nel 2013 disponibile al link: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_397_en.pdf.

³ Le stime di riferiscono al 2014. Si veda: <https://www.istat.it/it/archivio/191377>.

- partecipazione, intesa sia come garanzia che gli impegni adottati con il presente PI costituiscano l'esito di un processo condiviso dai sottoscrittori, sia come obiettivo per favorire il più possibile l'esercizio di forme di controllo civico attraverso la trasparenza delle procedure, l'accessibilità alle informazioni e il monitoraggio costante dei risultati;

il presente PI è realizzato nell'ambito del progetto pilota europeo *Integrity Pacts: Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds*, promosso e finanziato dalla Commissione europea - Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana e tali finanziamenti sostengono integralmente le spese per le attività del Supervisore indipendente, selezionato dalla Commissione europea e da Transparency International tramite bando;

il presente PI è collegato all'attuazione della strategia di sviluppo "Madonie Resilienti: Laboratorio di Futuro" finanziato nell'ambito dei Fondi Strutturali UE 2014-2020 attivati attraverso l'Investimento Territoriale Integrato (ITI) e co-finanziato dalla legge di Stabilità 2015 nel quadro della strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)

con riferimento alla strategia di sviluppo di cui al punto precedente, in data 08/04/2019 è stato sottoscritto l'accordo di monitoraggio tra l'Associazione Amapola, in qualità di Supervisore indipendente, e la Rete Scolastica delle Madonie, denominata ReSMA, in qualità di Stazione appaltante, che regola i reciproci rapporti e viene consegnato in copia ai concorrenti che lo sottoscrivono per presa visione;

mediante l'accettazione del PI i sottoscrittori assumono l'impegno a rispettare regole di condotta e a tenere comportamenti in parte già doverosi, in violazione dei quali sia la legislazione sia il PI prevedono le sanzioni di carattere patrimoniale e le altre conseguenze espressamente indicate;

il presente PI costituisce parte essenziale dei documenti predisposti nell'ambito della procedura di appalto monitorata e la sua sottoscrizione è condizione di ammissione alla procedura di evidenza pubblica, in conformità all'art.1 comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

il presente PI ha efficacia per l'Amministrazione dal momento della predisposizione del bando di gara fino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati, per gli operatori economici dal momento della presentazione delle offerte alle quali è collegato sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati, salvo proroghe concordate. Per i concorrenti che non risultano aggiudicatari il PI è vincolante per il medesimo periodo delle candidature e delle offerte presentate, fino all'aggiudicazione definitiva;

quanto fin qui esposto costituisce parte integrante e sostanziale del PI, articolato nel prosieguo per capitoli che considerano specifici adempimenti riferiti a:

1. Definizioni;
2. Obblighi delle parti;
3. Obblighi tra le parti;
4. Pubblicità, trasparenza e accountability;
5. Violazioni;
6. Modifiche.

DEFINIZIONI

Chiarendo che ai fini del presente PI si assumono le seguenti definizioni:

- **procedura di appalto monitorata:** *Avviso pubblico nr. 2 per la selezione di nr. 4 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo finalizzati allo svolgimento delle attività previste nell'ambito del progetto "rete scolastica delle Madonie – una nuova offerta formativa", Aima01 – APQ Madonie – Strategia Nazionale per le Aree Interne – CUP: G19I17000100001*
- **stazione appaltante:** Rete Scolastica delle Madonie, denominata ReSMA;
- **supervisore indipendente:** Amapola – progetti per la sicurezza delle persone e delle comunità
- **concorrente:** ciascun partecipante, alla procedura di selezione per l'incarico

- **aggiudicatario**: esperto incaricato a seguito della procedura esperita dalla Stazione appaltante;
- **conflitto di interesse**: riguarda, a titolo esemplificativo, i casi in cui: 1) il personale della Stazione appaltante o di prestatori di servizi che per conto della Stazione appaltante nello svolgimento delle procedure o nella fase di esecuzione dei contratti; 2) i componenti degli organi direttivi della Stazione appaltante, che possono influenzare il risultato della procedura pur non partecipandovi formalmente; 3) i concorrenti partecipanti alla gara; 4) l'Aggiudicatario e 5) il Supervisore indipendente abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale in grado di compromettere l'esercizio imparziale e obiettivo delle loro funzioni nel contesto della procedura di appalto monitorata e dell'esecuzione del contratto collegato.

OBBLIGHI DELLE PARTI

Art. 1 Obblighi della Stazione appaltante

1. Con l'accettazione del PI la Stazione appaltante, in attuazione della disciplina normativa, dei propri protocolli e procedure anticorruzione, ribadisce di non richiedere, accettare o ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro, regali, agevolazioni o altre utilità allo scopo di favorire la scelta di un determinato concorrente o alterare la corretta esecuzione dei contratti. Ribadisce inoltre che i documenti di gara sono predisposti in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e in modo da garantire la trasparenza delle procedure di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i concorrenti.
2. La Stazione appaltante si impegna a richiedere a tutti i funzionari coinvolti nella procedura di gara, nella sua aggiudicazione e nella esecuzione del contratto la sottoscrizione di una dichiarazione attestante:
 - a. l'assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità rispetto agli incarichi assunti;
 - b. il non aver ricevuto incarichi nel corso degli ultimi 3 anni da parte di alcuno dei concorrenti;
 - c. l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse propria, del coniuge o convivente, dei propri parenti o affini entro il secondo grado così come di:
 - persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale;
 - soggetti ed organizzazioni con cui loro stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
 - soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti;
 - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori, o gerenti, o nelle quali ricoprano cariche sociali e/o di rappresentanza;
 - in ogni altro caso in cui esistano ragioni di opportunità e convenienza;
 - d. l'obbligo in presenza di conflitto di interesse di astenersi dalle decisioni e di segnalazione al responsabile della prevenzione e della corruzione;
 - e. l'obbligo di non ricevere incarichi fino alla conclusione del contratto con alcun soggetto economico che percepirà direttamente o indirettamente fondi stanziati per le opere oggetto di monitoraggio (appaltatore, subappaltatori, subcontraenti, fornitori, consulenti).

Art. 2 Obblighi dei concorrenti

1. Con l'accettazione del PI i concorrenti ribadiscono che non potranno in essere - con qualsivoglia mezzo o strumento, direttamente o tramite terzi - condotte collusive con gli altri offerenti o condotte finalizzate a ottenere illecitamente l'aggiudicazione e/o ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti.
2. I concorrenti si impegnano a promuovere misure organizzative interne per prevenire la corruzione e sviluppare l'integrità nella propria organizzazione.

3. Con la sottoscrizione del PI i concorrenti accettano senza riserve tutti gli obblighi e gli impegni elencati nello stesso, ivi comprese le sanzioni in caso di violazione, comprese quelle previste per la fase di esecuzione del contratto aggiudicato.
4. Con la sottoscrizione del PI i concorrenti ribadiscono di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e si impegnano a comunicare alla Stazione appaltante l'eventuale coinvolgimento in procedimenti penali e le azioni intraprese a seguito di tali procedimenti o accertamenti in corso di violazioni.
5. Con l'accettazione del PI ogni concorrente si impegna a fornire alla Stazione appaltante e al Supervisore indipendente, successivamente alla seduta pubblica di apertura dei plichi delle offerte, il dettaglio dei rapporti economici intercorsi negli ultimi 3 anni con ogni altro partecipante alla gara, laddove per rapporti economici si intendono:
 - collegamenti nella struttura societaria;
 - rapporti di subcontratto e fornitura;
 - partecipazione congiunta ad altre gare in RTI o ATS.Laddove non esistenti i suddetti rapporti economici di cui al punto sopra, ogni concorrente si impegna a dichiarare di non incorrere in nessuna delle sopra elencate ipotesi.

Art. 3 Obblighi dell'Aggiudicatario

1. L'Aggiudicatario accetta che le previsioni contenute nel presente PI rimangono in vigore per tutta la durata del contratto di appalto.

Art. 4 Obblighi del Supervisore indipendente

1. Con l'accettazione del PI Il Supervisore indipendente si impegna a svolgere il proprio ruolo di verifica e monitoraggio con correttezza, in modo trasparente e rispettando le clausole di riservatezza contenute nell'accordo di monitoraggio.
2. Il Supervisore indipendente si impegna a non richiedere, accettare o ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro, regali o altre utilità allo scopo di modificare i risultati del proprio operato.

OBBLIGHI TRA LE PARTI

Art. 5 Obblighi funzionali alla piena applicazione del Patto di integrità

1. Informazioni e documenti utili per l'espletamento delle attività del Supervisore indipendente sono di regola fornite dalla Stazione appaltante in conformità con l'accordo di monitoraggio. Tuttavia, nel corso dell'esecuzione del contratto, il Supervisore indipendente può chiedere direttamente all'Aggiudicatario quanto necessario per la realizzazione della sua attività.
2. La Stazione appaltante e l'Aggiudicatario mettono in copia il Supervisore indipendente per qualsiasi comunicazione inerente all'esecuzione del contratto collegato alla procedura di appalto monitorata.
3. Il Supervisore indipendente viene informato di tutti gli incontri tra Stazione appaltante e Aggiudicatario riguardanti l'esecuzione del contratto e riceve copia dei relativi verbali. Relativamente alla procedura di gara, il Supervisore indipendente riceve copia dei verbali della Commissione giudicatrice e di tutti i documenti eventualmente rilevanti a conclusione della procedura di gara.
4. La Stazione appaltante garantisce il rispetto degli obblighi e delle forme di pubblicità stabiliti dalla normativa, in particolare con riferimento a dati, informazioni e documenti riguardanti le procedure di aggiudicazione e i contratti collegati alla realizzazione dell'Appalto. Documenti e informazioni inerenti alle procedure e i contratti sono pubblicati a cura della Stazione appaltante sul proprio sito istituzionale e sul sito web di cui all'articolo 8.
5. Tutte le informazioni direttamente o indirettamente connesse all'appalto sono da intendersi liberamente accessibili dal Supervisore indipendente, ed il Supervisore indipendente può in qualsiasi momento chiedere in via informale alla Stazione appaltante, ai concorrenti e all'Aggiudicatario

informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli forniti, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge.

Art. 6 Obblighi di segnalazione

1. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e al Supervisore indipendente qualsiasi richiesta illecita, pretesa o tentativo da parte dei concorrenti o di terzi di influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione dei contratti collegati alla procedura di appalto monitorata e/o qualsiasi tentativo o caso di violazione del Patto di Integrità di cui viene a conoscenza.
2. I Concorrenti e l'Aggiudicatario segnalano alla Stazione appaltante e al Supervisore indipendente qualsiasi richiesta illecita, pretesa o tentativo da parte dei concorrenti o di terzi di influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione dei contratti collegati alla procedura di appalto monitorata e/o qualsiasi tentativo o caso di violazione del Patto di Integrità di cui si viene a conoscenza.
3. Le segnalazioni degli illeciti sono effettuate, anche in forma anonima, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla Stazione appaltante e/o il sistema predisposto dal Supervisore indipendente. Le segnalazioni non fanno venir meno eventuali obblighi di trasmissione alle autorità giudiziarie preposte.

PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E ACCOUNTABILITY

Art. 7 Ruolo e coinvolgimento della società civile e dei cittadini

1. La Stazione appaltante, i concorrenti e l'Aggiudicatario accettano che le comunità locali, anche riunite in associazioni, vengano coinvolte nel monitoraggio dell'implementazione in loco e che possano inviare al Supervisore indipendente appositi report di monitoraggio. Le informazioni apprese dal monitoraggio e dalla valutazione dei report prodotti dai cittadini contribuiranno ad aumentare la conoscenza dell'approccio al Patto di Integrità ed a migliorarne la sua efficacia quale meccanismo di *accountability* sociale funzionale a prevenire la corruzione, a migliorare la qualità degli interventi e ad aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti della committenza pubblica.
2. La Stazione appaltante e l'Aggiudicatario si impegnano a collaborare senza oneri aggiuntivi con il Supervisore indipendente all'organizzazione periodica di momenti formativi e sopralluoghi ai cantieri funzionali a garantire il diretto coinvolgimento dei cittadini nelle attività di monitoraggio dell'esecuzione dei lavori.
3. La Stazione appaltante e l'Aggiudicatario si impegnano a partecipare senza oneri aggiuntivi e a coinvolgere qualora necessario gli altri soggetti della filiera delle imprese, ad eventi periodici di confronto e deliberazione con i cittadini. Nel corso di tali eventi verranno discusse le risultanze delle attività di monitoraggio condotte dal Supervisore indipendente e dai cittadini attraverso le attività di cui ai punti precedenti.

Art. 8 Sito Web e social networking del Progetto

1. Il Supervisore indipendente realizza un sito web con l'obiettivo di:
 - a. rendere fruibili e accessibili da parte della società civile le informazioni sulle fasi di avanzamento e realizzazione delle opere e attività;
 - b. pubblicare i risultati del monitoraggio attraverso report periodici;
 - c. offrire uno spazio di interfaccia con gli utenti;
 - d. rendere disponibile una piattaforma, in grado di garantire l'anonimato, per la segnalazione di episodi di corruzione da parte di informatori interni alla pubblica amministrazione o ad essa esterni.
2. Il Supervisore indipendente e la Stazione appaltante realizzano uno strumento digitale per la condivisione sicura e il rapido scambio di informazioni, dati e documenti richiesti dal PI.

3. La Stazione appaltante e il Supervisore indipendente si impegnano a partecipare fattivamente, e con specifici incontri, all'implementazione di un sistema di raccolta e pubblicazione in formato aperto dei dati relativi alla filiera delle imprese interessate dal Progetto. Tale sistema sarà predisposto dal Supervisore indipendente senza che ciò comporti alcun onere economico per la Stazione appaltante e l'Aggiudicatario.

Art. 9 Rapporti con i media

1. In caso di violazioni al PI, fatte salve le norme in materia di tutela della proprietà intellettuale e di protezione dei dati personali nonché la necessità di non compromettere eventuali indagini in corso da parte dell'autorità giudiziaria, il Supervisore indipendente può informare i media e il pubblico in merito a:
 - a. le risultanze della sua attività;
 - b. gli strumenti di reazione intrapresi dalla Stazione appaltante a seguito di segnalazione di potenziali illeciti o violazioni degli obblighi e degli impegni assunti con la sottoscrizione del PI e alle relative tempistiche di risposta della Stazione appaltante;
 - c. le eventuali segnalazioni all'autorità giudiziaria competente.

VIOLAZIONI

Art. 10 Approccio conciliativo

1. Il Supervisore indipendente informa la Stazione appaltante e l'aggiudicatario (o i concorrenti nella fase precedente all'aggiudicazione) di violazioni del PI di cui sia venuto a conoscenza e comunica, d'intesa con la Stazione appaltante, agli interessati le misure e i correttivi da adottare per rimuovere, laddove è possibile, le cause della violazione.
2. La mancata attuazione delle misure correttive è riportata dal Supervisore indipendente nei report periodici sulla sua attività. La violazione degli obblighi imposti dal PI e la mancata attuazione dei rimedi richiesti costituisce causa di risoluzione espressa del PI ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, di cui può avvalersi il Supervisore indipendente.

Art. 11 Sanzioni

1. I concorrenti accettano che nel caso si accerti il mancato rispetto degli obblighi ed impegni assunti con la sottoscrizione del PI, la Stazione appaltante applichi, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge, le seguenti sanzioni:
 - a. richiamo formale al principio di collaborazione sottostante al Patto di Integrità;
 - b. pubblicazione del richiamo di cui al punto a) su mezzi di informazione di adeguata diffusione;
 - c. esclusione del concorrente dalla procedura di gara;
 - d. applicazione di una penale ulteriore a quanto contrattualmente previsto tra le parti dell'1% del contratto;
 - e. risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.
2. La Stazione appaltante, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento degli obblighi imposti dal PI, procede all'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del PI con garanzia di adeguato contraddittorio e nel rispetto del criterio di proporzionalità rispetto alla gravità della violazione commessa.
3. È comunque sanzionabile il mancato rispetto degli impegni assunti dall'Aggiudicatario che impedisca al Supervisore indipendente di compiere le proprie attività.
4. L'applicazione delle sanzioni non sostituisce ulteriori rimedi e sanzioni stabilite dalla normativa in materia di contratti pubblici, da altre normative applicabili, dalla *lex specialis* di gara, da specifici accordi contrattuali. La Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
5. Nel caso in cui, a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 6, la Stazione appaltante non renda noto entro 10 giorni al Supervisore indipendente quali strumenti di reazione intenda adottare, o nel caso in cui tali strumenti di reazione siano valutati dal Supervisore indipendente insufficienti, il

Supervisore indipendente è libero di informare l'autorità giudiziaria competente e di recedere dall'accordo.

MODIFICHE

Articolo 12 Modifiche

1. Ogni modifica al presente documento deve essere fatta per scritto e firmata da tutte le parti.

SOGGETTI FIRMATARI

Il Patto di Integrità è stipulato tra i seguenti soggetti: Rete Scolastica delle Madonie (Stazione appaltante), Amapola (Organismo indipendente), soggetti partecipanti alla gara.

Per accettazione:

Rete Scolastica delle Madonie
Il Presidente e Legale Rappresentante

Ignazio Sauro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ignazio Sauro

Ignazio Sauro

Il Responsabile Unico del Procedimento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ignazio Sauro

Ignazio Sauro

Luogo

GAvai

Data

23-giugno-2021



Per accettazione:

Amapola srl Impresa Sociale

Amministratore delegato e Legale rappresentante

Marco Sorrentino

Marco Sorrentino

Luogo

Torino

Data

23 giugno 2021

Per accettazione del presente Patto di Integrità e per presa visione dell'Accordo di monitoraggio sottoscritto tra ReSMA ed Amapola

Denominazione del concorrente

.....

Firma del concorrente

.....

Luogo

Data

.....